



COMUNE DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M.

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA DELLO SPORT

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 30.11.2020

1 OBIETTIVI

Il Comune di Cordenons individua nelle attività sportive, ricreative e motorie gli elementi fondanti per la tutela dell'integrità psicofisica, per lo sviluppo della socialità e dell'aggregazione e per la crescita "morale" e "culturale" dei cittadini; dai giovani ai meno giovani, ai portatori di disabilità. A tal fine favorisce la promozione delle attività sportive, ricreative e motorie incentivando le iniziative volte ad incrementare la pratica sportiva dilettantistica ed amatoriale nel territorio comunale, puntando al migliore e più diffuso utilizzo degli impianti, degli spazi e delle strutture sportive presenti. Riconosce come elemento fondamentale la libertà organizzativa e si propone di valorizzare le realtà associative operanti nel territorio comunale, coadiuvandole e sostenendole. Promuove ogni tipo di iniziativa volta a combattere l'uso di sostanze dopanti e favorisce le attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del loro uso; favorisce il rapporto tra enti di promozione sportiva, associazioni sportive e mondo della scuola e la pianificazione dell'attività di promozione dello sport; cerca di adeguare il patrimonio degli impianti sportivi di proprietà comunale alle esigenze della comunità.

2. ISTITUZIONE

E' istituita nel Comune di Cordenons, per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'art.1 la *Consulta dello sport e tempo libero*. La Consulta è organo consultivo facoltativo dell'amministrazione comunale ed opera, attraverso i propri organi e senza scopi di lucro, come strumento di partecipazione della comunità per il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo nell'ambito sportivo e ricreativo, nel rispetto delle competenze e dei poteri che l'ordinamento assegna agli organi del Comune.

3. ORGANI

Gli organi della Consulta dello sport e tempo libero sono:

- a) l'assemblea delle associazioni
- b) il consiglio direttivo

I componenti degli organi della Consulta operano nel rispetto del regolamento in oggetto e senza alcun compenso, indennità o gettone.

ART.4 ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI

Composizione

L'assemblea delle associazioni è formata dal Presidente di ogni Associazione e Società sportiva iscritta all'albo comunale delle associazioni sportive di cui all'art. 6 del presente regolamento o da un suo rappresentante espressamente indicato con delega scritta (delegato); alle riunioni dell'assemblea prendono parte anche i componenti del consiglio direttivo.

Competenze

L'assemblea, su iniziativa del presidente del consiglio direttivo, elegge i quattro componenti elettivi del consiglio direttivo, anche tra i propri membri, anche attraverso voto telematico, a maggioranza dei votanti, secondo le modalità di cui all'art. 5.1 del presente regolamento ed esprime il proprio parere, a maggioranza dei votanti, su qualsiasi tematica sportiva esaminata dal consiglio direttivo che il presidente intende di sottoporre al suo esame.

L'assemblea verrà convocata almeno una volta all'anno. (testo emendato con DCC 43 del 30.11.2020)

ART. 5 CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione

Il consiglio è composto dall'assessore allo sport o dal consigliere delegato, che svolge funzioni di presidente, da un rappresentante indicato dall'istituto comprensivo locale, da quattro membri eletti dall'assemblea, di cui uno espressione del mondo delle disabilità, dal delegato comunale del CONI. Per l'elezione dei membri elettivi, ciascuna associazione, per mezzo del proprio rappresentante, può esprimere al massimo due preferenze, di cui una relativa ad un rappresentante del mondo delle disabilità; a parità di preferenze si procede mediante sorteggio.

Il consiglio direttivo ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco e cessa automaticamente con esso, continuando ad esercitare le funzioni, per quanto concerne quelli eletti ed indicati, sino a nuova elezione e nomina.

Competenze

Il consiglio direttivo esprime pareri non vincolanti e non obbligatori in ordine a tematiche di carattere sportivo sottoposte al suo esame dal presidente o dal Sindaco; può collaborare, su richiesta degli stessi, nella definizione dei programmi e degli indirizzi in materia di politiche attive dello sport, fungendo da raccordo tra il mondo dell'associazionismo sportivo e l'amministrazione comunale; opera validamente a maggioranza dei presenti, anche in video conferenza e si esprime a maggioranza dei votanti.

ART. 6 ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.

E' istituito nel Comune di Cordenons l'Albo comunale delle Associazioni Sportive aventi sede ed operanti sul territorio comunale, al fine di coordinare l'attività dell'associazionismo e di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione con l'Amministrazione comunale.

Possono iscriversi all'Albo comunale delle Associazioni Sportive, previa richiesta del loro rappresentante legale, compilando apposito modulo di richiesta reperibile sul sito internet del Comune di Cordenons:

- a) le associazioni dilettantistiche sportive, già esistenti da almeno un anno, aventi sede nel Comune di Cordenons o comunque che svolgono attività di interesse per la collettività residente;
- b) le sezioni locali appartenenti ad associazioni regionali, nazionali o internazionali che operano sul territorio di Cordenons da almeno un anno.

I richiedenti dovranno presentare la seguente documentazione da allegare alla domanda di iscrizione all'Albo:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto che dovrà essere conforme all'art. 90 della L. 289/2002;
- b) una dichiarazione contenente la consistenza numerica dell'Associazione e il nominativo del legale rappresentante e la lista dei membri del consiglio direttivo;
- c) una relazione sulle attività svolte che devono svolgersi prevalentemente nel territorio comunale;
- d) autocertificazione del legale rappresentante di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e in situazioni di conflitto d'interessi.

L'iscrizione è concessa con provvedimento del Responsabile del Servizio all'esito favorevole dell'esame della suddetta documentazione da parte dell'ufficio competente.

Nel caso del venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, sia in riferimento all'associazione che al legale rappresentante, dopo la relativa contestazione e la richiesta delle controdeduzioni, il Responsabile del Servizio dispone la cancellazione dell'associazione dall'Albo.